

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-5405 del 03/10/2024
Oggetto	D.Lgs. 152/06 smi parte Seconda - art. 29-decies comma 9 - AIA TRADEBE CHIMICA SRL installazione in loc. Rimale n.59 in Comune di Fidenza- REVOCA PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE (DET-AMB- 2024-2194 del 16/04/2024)
Proposta	n. PDET-AMB-2024-5642 del 03/10/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno tre OTTOBRE 2024 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- il D.Lgs. 152/06 e s.m.i. “Norme in materia ambientale” – parte II – titolo III-bis recante disciplina in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la Legge Regionale n. 21 del 11/10/2004 come modificata dalla L.R. n.9/2015 che, nelle more del riordino istituzionale volto all’attuazione della legge 7 aprile 2014, n.56 ha attribuito la competenza delle funzioni amministrative in materia di AIA alla Provincia territorialmente interessata;
- la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 in base alla quale le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma a far data dal 1° gennaio 2016;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, Parte Seconda, Titolo III-bis, come modificato dal D.Lgs. 128/2010 e successivamente dal D.Lgs. 46/2014; in particolare l’art. 29-decies che disciplina l’inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie o l’esercizio in assenza di autorizzazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni e delle misure di sicurezza di cui all’art. 29-quattordices, e prevede che l’autorità competente proceda, ai sensi dell’art. 29-decies, comma 9, secondo la gravità dell’infrazione,
 - “a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze, (...);*
 - b) alla diffida e contestuale sospensione dell’attività per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni che costituiscano un pericolo immediato per la salute umana o per l’ambiente o nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due volte in un anno (...).*
- la L. 241/90 e s.m.i.;

VISTI, inoltre,

- l’incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG n. 106/2018 e successivamente prorogato con DDG 126/2021 e DDG 124/2023;
- la DDG 389/2024 del 24/05/2024;

PREMESSO quanto segue:

- con Determinazione dirigenziale DET-AMB-2022-5085 del 05/10/2022 e ss.mm.ii. di Arpae è stata rilasciata, in seguito a procedimento di riesame, l’ Autorizzazione Integrata Ambientale alla società Tradebe Chimica s.r.l. di Frazione Rimale 59, comune di Fidenza per l’installazione sita in frazione Rimale 59, comune di Fidenza;
- l’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al punto precedente nonché le sue successive modifiche e integrazioni, sono soggette al rispetto delle condizioni di esercizio stabilite nel medesimo atto;

CONSIDERATO:

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | PEC aoopr@cert.arpa.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- che in seguito a quanto segnalato da Arpae APAO Serv. Territ. di Parma con prot.n. PG/2024/25412 del 08/02/2024, nell'ambito della attività di vigilanza di competenza condotte presso l'insediamento della Ditta Tradebe Chimica srl, stabilimento di Rimale n. 59, Fidenza (PR), sono emerse difformità, in particolare, relativamente alla congruità delle Dichiarazioni di Conformità, dei FIR correlati, la corrispondente documentazione inerente la consegna ai clienti del materiale derivante dalla operazioni di recupero, nonché le rispettive certificazioni analitiche; carenze che pregiudicavano la validità delle Dichiarazioni di conformità controllate;
- costituendo quanto sopra evidenziato violazione delle disposizioni dell'A.I.A. (punto 19 del capitolo "D. 2.9 - Gestione rifiuti" della DET-AMB-2022-5085 del 05/10/2022 e s.m.i.) e considerato che dette violazioni sono state riscontrate reiteratamente nel corso delle annualità 2022 e 2023, Arpae SAC Parma con nota PG/2024/26369 del 09/02/2024 ha emesso nei confronti di TRADEBE Chimica Srl il provvedimento di Diffida e contestuale Avvio del procedimento di sospensione, in cui si ingiungeva alla Ditta:
 - *"...di sospendere immediatamente le azioni/pratiche/procedure condotte non in conformità delle condizioni/prescrizioni contenute nell'AIA vigente e non rispettose della normativa vigente,*
 - *... al fine di permettere ad ARPAE una verifica sull'effettivo superamento delle difformità autorizzative e carenze riscontrate, di fornire ad ARPAE APAO ST e SAC, entro il giorno 14 febbraio 2024 tutte le certificazioni, dichiarazioni, elementi conoscitivi, volti a chiarire le motivazioni delle non conformità riscontrate e delle incongruenze rilevate, nonché tutti gli elementi volti a dimostrare e garantire il rispetto delle condizioni dell'AIA vigente e della normativa di merito.*
 - *Nel caso di inottemperanza a quanto diffidato e sopra ingiunto non si potrà che dare seguito alla sospensione dell'attività autorizzata."*;

VISTO:

- l'esito dei lavori della Conferenza di Servizi tenutasi in data 28/02/2024 in merito alla valutazione di quanto prodotto da Tradebe in data 14/02/2024 (PG/2024/29344 del 15/02/2024) in risposta alla diffida del 09/02/2024 e a fronte dell'esito di ulteriori accertamenti svolti presso l'installazione in data 26/02/2024 da parte di Arpae APAO ST (nota prot. PG/2024/39094 del 28/02/2024), la quale ha sancito la sospensione volontaria da parte di TRADEBE Chimica Srl:
 - *"come evidenziato e confermato anche dall'ultima relazione di accertamento pervenuta in data odierna dai colleghi di Arpae APAO-ST, nonché dagli interventi sopra esposti di Arpae APAO-ST e di AUSL, si ritiene che, al momento, la Ditta non sia in grado di garantire l'effettivo rispetto dei requisiti di tracciabilità e conformità dei prodotti "EoW". Inoltre, l'operazione di migrazione del database dal precedente sistema al nuovo software, onde evitare altri disallineamenti rispetto alle registrazioni precedenti, richiede un congruo tempo, così come lo richiede la stipula di apposita convenzione con laboratorio esterno accreditato per lo svolgimento delle analisi. Si chiede pertanto alla Ditta di avanzare una proposta convincente che descriva come intende gestire l'attività nell'immediato e nel periodo transitorio, altrimenti si fa presente che il permanere di una gestione non corretta produrrebbe il reiterarsi delle non conformità già più volte riscontrate e indurrebbe pertanto l'Autorità competente a procedere con gli atti conseguenti (...)*
 - e Tradebe Chimica Srl (Avv. Prof. G. Pagliari) in definitiva ha dichiarato: *"Impregiudicata ogni ragione, si comunica la decisione di sospendere l'attività previa fermata in sicurezza degli impianti e con la precisazione che i carichi in arrivo e già in viaggio saranno accettati e i rifiuti messi in riserva. La sospensione è disposta per poter addivenire al chiarimento definitivo rispetto alle questioni sollevate nel provvedimento in oggetto ed approfondite nella Conferenza dei Servizi odierna. In particolare, la scrivente Società si impegna a presentare una proposta relativa a:*
 - 1) *organizzazione del processo di tracciabilità dei prodotti con particolare riferimento alla individuazione di un responsabile unico del processo nella sua interezza e di responsabili delle singole fasi del processo stesso;*
 - 2) *definizione del processo anche sotto il profilo della piena garanzia di tracciabilità e documentabilità del percorso del prodotto dall'ingresso all'uscita dallo stabilimento Tradebe;*

- 3) sottoscrizione del contratto con laboratorio accreditato per la certificazione dei prodotti;
- 4) individuazione dei codici di cui chiedere l'inserimento nell'AIA, la cui necessaria considerazione formale è emersa nella concreta attività.

Ciò premesso, ci si permette di chiedere che la presente Conferenza venga aggiornata a data da destinarsi, naturalmente successiva alla presentazione da parte di questa Società di quanto prima indicato.”

- seguita da nota di TRADEBE Chimica S.r.l (acquisita al prot. PG/2024/39421 del 29/02/2024) in cui ha formalizzato la richiesta di sospensione volontaria dell'attività; Arpae SAC Parma ne ha preso atto con nota PG/2024/40179 del 29/02/2024;

VISTO, altresì:

- che durante il periodo di auto-sospensione si è acquisita ulteriore documentazione dalla ditta (PG/2024/42972 del 05/03/2024, PG/2024/46909 del 11/03/2024) e sono proseguiti i lavori della Conferenza di servizi decisoria, tenutasi in data 13/03/2024 (2^ seduta) al termine della quale gli Enti competenti hanno ribadito che: *“l'attività al momento della ripresa dovrà ovviamente osservare le condizioni dell'AIA vigente, si evidenzia in particolare quanto segue:*
 1. *le procedure di registrazione su registro c/s dovranno essere effettuate nel momento opportuno, (all'atto di caricamento in colonna, come chiarito da Arpae APAO-ST) e dovranno essere aggiornate le procedure gestionali relative, in ogni punto in cui siano presenti refusi in proposito;*
 2. *le DdC dovranno contenere oltre ai riferimenti ai Rapporti di prova emessi da laboratorio analitico accreditato e al destino del prodotto finito, anche i riferimenti alle operazioni di scarico dei rifiuti da cui ha avuto origine il singolo lotto EoW che sarà immesso sul mercato;*
 3. *al fine di abilitare il proprio laboratorio interno (laddove di interesse), oltre a dotarsi di un tecnico abilitato, iscritto all'Albo professionale dei chimici e fisici, dovrà essere avviata e completata la procedura di accreditamento del laboratorio stesso;*
 4. *l'operazione di migrazione dei database dal precedente sistema al nuovo software, dovrà essere conclusa e operativa;*
 5. *si ribadisce che i lotti di materiali già distillati, in attesa di esito analitico che ne certifichi la cessazione di qualifica di rifiuto e l'emissione di rispettiva Dichiarazione di Conformità, se in seguito alle verifiche del caso si riveleranno essere derivati da rifiuti non consentiti dalle rispettive “schede EoW” autorizzate in AIA (come prima chiarito), dovranno essere smaltiti con qualifica di rifiuto. Inoltre dovrà essere individuato il personale incaricato della gestione dei rifiuti da smaltire, e dovrà essere predisposta apposita procedura relativa agli smaltimenti.*
 6. *andranno opportunamente formulate le Schede di prodotto End of Waste, primariamente dei prodotti abituali, il più dettagliate possibile, sulla base di uno dei (4) modelli acquisiti e valutati dalla Conferenza di servizi, a seconda della categoria di prodotto, per caratterizzare lo stesso e per accompagnare il lotto in uscita; queste dovranno essere associate alla Dichiarazione di conformità (DdC) di ogni prodotto ottenuto e commercializzato e devono contenere tutte le informazioni sul rispetto delle condizioni e criteri di cui all'art.184-ter D.Lgs. 152/06 e secondo le Linee Guida SNPA n.41/2022 (tutti i codici EER dei rifiuti (fra quelli autorizzati, elencati al cap. D.2.9 dell'Al.I dell'AIA vigente) utilizzati per produrre quel prodotto “End of Waste”; % componenti presenti e % impurità, caratteristiche di pericolosità, pittogrammi, ect.). Si ribadisce che è necessario che vi sia perfetta corrispondenza tra il contenuto delle Schede End of Waste, delle Schede di sicurezza e delle notifiche all'Archivio Preparati Pericolosi e/o all' ECHA Submission portal. Dette schede è opportuno siano verificate preliminarmente dalle autorità.”*

mentre Tradebe Chimica Srl si è impegnata a: *“...trasmettere nuovamente la documentazione trasmessa in data 11/03/2024, opportunamente aggiornata e revisionata sulla base di quanto rilevato*

e segnalato dagli Enti nel corso della seduta odierna, comunicando la data effettiva di ripresa dell'attività...”

CONSIDERATO:

- che in data 19/03/2024 Tradebe Chimica S.r.l. con nota acquisita al prot. PG/2024/51990 (successivamente rettificata nei suoi allegati con nota acquisita al prot. PG/2024/52828 del 20/03/2024) ha comunicato la ripresa dell'attività a far data dal 20/03/2024 per le attività di spedizione rifiuti e dal 25/03/2024 per le attività di produzione e ricezione rifiuti) con cronoprogramma in 15 p.ti e n° 6 Schede EoW allegate;
- Arpae SAC di Parma con nota PG/2024/52685 del 19/03/2024 e successiva nota PG/2024/55132 del 22/03/2024, ha inoltrato quanto pervenuto in data 19/03/2024 e 20/03/2024 dalla ditta ad Arpae APAO ST ed AUSL, con richiesta di valutazioni di competenza;
- Arpae SAC Parma, anche sulla base delle note acquisite da Arpae APAO ST (PG/2024/54534 del 21/03/2024) e da AUSL (Prot. n.21117 del 22/03/2024, acquisita al prot. PG/2024/56164 del 25/03/2024), ritenendo non esauriente la proposta di Tradebe Chimica S.r.l. e ritenendo di dover approfondire alcuni aspetti, con nota prot. PG/2024/55480 del 22/03/2024 ha proceduto ad evidenziare e richiedere a Tradebe Chimica S.r.l. quanto segue:
 - A. si evidenzia primariamente che il Gestore, coadiuvato dall'organigramma aziendale e dai suoi consulenti tecnici incaricati, dovrà essere in grado di garantire da subito, cioè fin dalla data di riavvio dell'attività, il puntuale rispetto di quanto autorizzato nell'AIA, delle sue condizioni, delle sue prescrizioni gestionali, nonché il continuo monitoraggio della corretta operatività aziendale.
 - B. si rileva che, dall'analisi degli eventi che hanno condotto all'emissione del provvedimento di diffida e contestuale avvio del procedimento di sospensione, è emersa la doverosa necessità di pervenire, da parte della Ditta, anche a sua maggior tutela, ad un più chiaro dettaglio e una più definita caratterizzazione, nonché rendicontazione dei propri prodotti End of Waste, nella consapevolezza che gli stessi debbano risultare congruenti con tutti gli altri adempimenti previsti per l'immissione in commercio. A tale scopo risulta necessario chiedere a Tradebe Chimica S.r.l. di presentare: le Schede EoW dei prodotti finiti abitualmente o più frequentemente prodotti (con relativi pertinenti codici EER di rifiuti in ingresso), e su cui si concentra la produzione attuale, nel complesso dei n.66 prodotti autorizzati, sottolineando altresì che tali schede dovranno essere congruenti con tutti gli altri adempimenti previsti per l'immissione in commercio;
 - C. premesso che l'Art. 39 del CLP si riferisce alle sostanze pericolose registrate ed immesse sul mercato per le quali è prevista la NOTIFICA all'ECHA ai sensi dell'Art. 40, e che risultano agli atti del 12/11/2021 (PG/2021/175031 del 15/11/2021) almeno n.10 sostanze immesse sul mercato, si chiede di fornire tutti gli adempimenti di notifica all'ECHA effettuati per le sostanze pericolose uscite dall'installazione ed in particolare le Notifiche relative alle sostanze recuperate Toluene, Acetone e THF; In ogni caso si ricorda che gli adempimenti di Notifica all'ECHA devono essere effettuati PRIMA dell'immissione sul mercato;
 - D. riguardo la Notifica delle miscele (all'ECHA Submission portal o all'Archivio Preparati Pericolosi ISS in conformità con l'Allegato VIII del CLP), premesso che sono depositate agli atti le Notifiche del 12/11/2021 (PG/2021/175031 del 15/11/2021) relative a n.9 diverse miscele immesse sul mercato; si chiede di fornire tutti gli adempimenti di notifica previsti per i prodotti costituiti da miscele usciti dall'installazione. In particolare si chiede evidenza della Notifiche delle miscele ad uso industriale THINNER FDZ HT, Thinner FDZ TH, THINNER HM complete della composizione dichiarata; in ogni caso si ricorda che tali adempimenti devono essere effettuati PRIMA dell'immissione sul mercato delle miscele.
 - E. preme rilevare le seguenti osservazioni sulle Schede EoW contenute nella nota prot. PG/52828 del 20/03/2024: in tutte le schede laddove si dichiara: "In riferimento al Regolamento (CE) n.1907/2006 (REACH) si precisa che si tratta di prodotto rigenerato, analogo a prodotto registrato, quindi ai sensi del punto d, comma 7, articolo 2, tali prodotti risultano esenti da Registrazione (...). il prodotto "end of waste" Acetone risulta esente dall'applicazione del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) (esporre le valutazioni condotte) ai sensi del punto d, comma 7, articolo 2" si puntualizza che dovrà essere dichiarato, invece, che sono le singole sostanze recuperate ad essere considerati esenti da registrazione (non i prodotti);

- F. per quanto riguarda le Schede End of Waste delle sostanze recuperate Toluene e THF si osserva che: il Toluene (CAS 108-88-3) è inserito nell'Allegato VI del Reg. CE 1272/2008 (CLP) con una classificazione armonizzata che non prevede la frase di rischio H412 – Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata; il THF (CAS 109-99-9) è inserito nell'Allegato VI del Reg. CE 1272/2008 (CLP) con una classificazione armonizzata che non prevede la frase di rischio H302 – Nocivo per ingestione; per una sostanza che presenta una classificazione armonizzata (una voce nell'allegato VI al regolamento CLP), la classificazione armonizzata di pericolo è giuridicamente vincolante per le classi di pericolo e le differenziazioni di cui alla voce. Le classi di pericolo e le differenziazioni non contemplate nella voce devono essere valutate e autoclassificate, a seconda dei casi; si chiede pertanto di documentare e motivare le valutazioni che hanno portato ad inserire nella classificazione del Toluene la frase di rischio aggiuntiva H412 e nella classificazione del THF la frase di rischio aggiuntiva H302.
- G. Per quanto riguarda le schede EoW delle sostanze recuperate Toluene, Acetone e THF e delle miscele denominate THINNER FDZ HT, Thinner FDZ TH, THINNER HM si chiede quanto segue:
- l'uso identificato previsto è solvente solo ad uso industriale, la ditta dovrà indicare almeno una breve descrizione degli usi identificati (ad esempio, pulizia di pavimenti o uso industriale nella produzione di polimeri oppure uso professionale in prodotti per la pulizia) pertinenti per il destinatario o i destinatari della sostanza o della miscela corrispondente a quanto indicato in SDS come previsto dal Reg. 878/2020; inoltre si chiedono maggiori informazioni sulla catena a valle: in particolare si chiede se c'è la possibilità che gli utilizzi successivi possano riguardare anche prodotti di tipo "professionale" o venduti al pubblico (in tal caso si renderebbe necessario prevedere in Scheda EoW e in SdS le specifiche rispettive restrizioni ai sensi del Reg. REACH);
 - per quanto riguarda i Valori di esposizione/protezione la ditta dovrà indicare come minimo i dati relativi alle diverse vie di esposizione (es. inalazione) oltre che specificare se si tratti di esposizione professionale ecc. in coerenza con quanto indicato in SDS;
 - la ditta dovrà verificare le percentuali di purezza dichiarate dei prodotti di cui sopra in quanto si rilevano delle incongruenze;
- H. Si chiede inoltre di poter acquisire:
- Schede dei dati di Sicurezza aggiornate relative ai 6 prodotti EoW sopracitati;
 - Rapporti di prova relativi alla messa in commercio dei 6 prodotti EoW sopracitati;

Si invita la ditta, al fine di permettere ad Arpae ed AUSL le dovute valutazioni di competenza, a presentare la suddetta documentazione entro massimo il 03 aprile 2024, fermo restando l'obbligo di rispettare quanto richiamato nel precedente punto A)";

- con nota pervenuta ed acquisita al Prot. Arpae PG/2024/62684 del 04/04/2024, la Ditta Tradebe Chimica S.r.l. ha trasmesso parte di documentazione in risposta alla nota Arpae SAC prot. PG/2024/55480 del 22/03/2024, impegnandosi a trasmettere entro il 10/04/2024 i rimanenti documenti in particolare quelli relativi alle notifiche ECHA dei prodotti;
- Arpae SAC Parma ha concesso a Tradebe Chimica S.r.l. proroga fino al 10/04/2024 per la trasmissione della documentazione relativa alle notifiche ECHA dei prodotti, con nota PG/2024/63088 del 04/04/2024;
- con nota prot. PG/2024/63081 del 04/04/2024 Arpae SAC Parma ha inoltrato la documentazione pervenuta dalla Ditta al prot. PG/2024/62684 del 04/04/2024, con richiesta di valutazioni di competenza ad AUSL e Arpae APAO ST;
- con nota PG/2024/0066387 del 10/04/2024 Arpae APAO-ST ha fornito una prima valutazione sulla documentazione presentata da Tradebe Chimica S.r.l. il 04/04/2024: rilevando già in termini documentali discrepanze e incongruenze;
- anche a seguito di quanto rilevato in termini documentali, in data 10/04/2024 e 11/04/2024 Arpae Area Prevenzione Ambientale, sede di Parma ha proceduto ad effettuare ispezioni presso l'installazione Tradebe Chimica S.r.l., in merito alla quale ha relazionato alla SAC con nota prot. PG/2024/69905 del 16/04/2024; in tale relazione Arpae APAO ST comunica nello specifico che:
 - "...1. si è presa visione del registro di carico scarico dei rifiuti dal 09/01/2024 al 10/04/2024.

- 2. Dalla verifica del registro di carico e scarico dei rifiuti, è emerso che nella giornata del 28/02/2024, giorno precedente la sospensione volontaria dell'attività da parte di Tradebe Chimica, sarebbero stati sottoposti a recupero R2 complessivamente 896.410 kg di rifiuti. Tale quantitativo eccede di almeno 4 volte la potenzialità massima impiantistica. Considerando le schede di produzione della giornata del 28/02/2024, acquisite in sede ispettiva, è apparso evidente che le annotazioni effettuate sul registro di c/s dei rifiuti non potevano che essere frutto di una tardiva registrazione delle movimentazioni di scarico dei rifiuti già sottoposti a recupero.
- 3. Si è accertato che i movimenti n. 351-352-354-355-356-357-358-359-360-368-370 correnti dal 15 al 28 marzo erano relativi ai movimenti di scarico di rifiuti ritirati da terzi destinati ad operazioni R2 e già sottoposti a lavorazioni in data precedente alla sospensione volontaria del 28/02/2024.
- 4. Al momento dell'ispezione, nello stabilimento era presente un quantitativo di intermedi pari a 164,8 m³ nei serbatoi e 644 m³ in cisternette dentro al capannone. Risultavano vuoti i seguenti serbatoi: S12-S33-S34-S81-S94-SA1-SC4 utilizzati per gli intermedi di produzione; S26 utilizzabile per i prodotti finiti; S39-S66-S101 deputati alla messa in riserva dei rifiuti in ingresso; S83 utilizzato per i sottoprodotti.
- 5. Si è poi proseguito con la valutazione dei lotti EoW indicati nella già citata comunicazione del Gestore, acquisita da Arpae con prot. PG/2024/62684 del 04/04/2024.
 - La dichiarazione di conformità (d'ora in poi DDC) n. 24D0110 è relativa ad un materiale EoW posto nel serbatoio n. 84 nel quale al momento sono presenti 48.000 litri di FDZ TH mentre la DDC in esame riporta un quantitativo del lotto pari a sole 22 t. Relativamente a tale discrepanza, il personale presente all'ispezione ha dichiarato che trattavasi di errore sulla quantità riportata nella dichiarazione.
 - Per la DDC 24D0090 relativa al materiale FDZ HT contenuto nel serbatoio S25, le date delle operazioni di scarico desunte dal registro di carico e scarico rifiuti sono successive alla data della DDC.
 - Nella DDC 24D0098 relativa al serbatoio S28, non sono stati indicati i movimenti di carico/scarico dei rifiuti utilizzati per la composizione del lotto, che sono stati forniti solo al momento dell'ispezione stessa.
 - Per la DDC 24D0020 relativa all'EoW del materiale HM contenuto nel Serbatoio S48, si è verificato che il quantitativo dichiarato nella DDC stessa risultava superiore al volume presente nel serbatoio. Si è richiesto di fornire chiarimenti in merito alla discrepanza. Anche in questo caso il personale presente all'ispezione ha dichiarato che trattavasi di errore sulla quantità riportata nella dichiarazione stessa.
 - Per la DDC 24D0071 relativa all'EoW Toluolo contenuto nel serbatoio S61, sono dichiarati utilizzati degli intermedi. Al momento dell'ispezione sono stati forniti i movimenti di carico e scarico rifiuti che hanno dato origine agli intermedi utilizzati.
 - Per la DDC 24D0023 relativa all'EoW del materiale FDZ TH contenuto nel serbatoio S64, sono dichiarati utilizzati degli intermedi per i quali sono stati forniti i movimenti di carico e scarico rifiuti che li hanno generati. Inoltre, dalla verifica delle operazioni di carico e scarico dei rifiuti, è emerso che per la composizione del lotto sia stato utilizzato un codice EER 070704 che non compare nella DDC. Il personale presente all'ispezione ha giustificato detta incongruenza con un errore di compilazione della DDC e ha fornito gli estratti di produzione del lotto medesimo a supporto di quanto dichiarato.
 - La DDC 24D0041 era relativa ad un materiale EoW posto nel serbatoio S107 e le date delle operazioni di scarico desunte dal registro di carico e scarico rifiuti sono successive alla data della DDC.
 - La DDC 24D0105 era relativa ad un materiale EoW posto nel serbatoio S68 e le date di alcune delle operazioni di scarico desunte dal registro di carico e scarico rifiuti sono successive alla data della DDC.
 - Per la DDC 24D00121 relativa all'EoW denominato TDZ TH contenuto nel serbatoio S73, sono stati dichiarati utilizzati degli intermedi. A riguardo il personale Tradebe ha chiarito che gli intermedi derivano dalla lavorazione di cui alle operazioni di scarico già riportati sulla DDC.

- Per il materiale EoW denominato THF riferito alla DDC n. 24D0108 contenuto nel serbatoio S92, si rileva che in sede ispettiva non si è rinvenuta la DDC di cui sopra ed è stato dichiarato che tale serbatoio contiene un intermedio di lavorazione.
 - Analogamente, nella nota succitata, si fa riferimento al materiale EoW denominato THF riferito alla DDC n. 24D0024 contenuto nel serbatoio S23 ed anche in questo caso non si è rinvenuta la DDC di cui sopra ed è stato dichiarato che tale serbatoio contiene un intermedio di lavorazione.
 - Per il materiale EoW denominato FDZ HT riferito alla DDC n. 24D0026 contenuto nel serbatoio S46, al momento dell'ispezione non viene fornita la DDC corrispondente.
- Visto quanto accertato nelle giornate del 10/04/2024 e 11/04/2024, si evidenzia come:
- anche successivamente alla sostituzione del Gestore avvenuta nel maggio 2023, la tenuta del registro risulta tardiva e imprecisa;
 - le DDC risultino affette da errori materiali di varia tipologia, cosa che denota quantomeno una superficialità nella loro compilazione;
 - in riferimento alla comunicazione acquisita da Arpae con prot. PG/2024/62684 del 04/04/2024, nei serbatoi S92-S23-S46 sono presenti materiali non corredati da Dichiarazioni di Conformità, quindi non considerabili EoW”;
- nella stessa nota PG/2024/69905 del 16/04/2024 sopracitata Arpae APAO ST comunica di aver proceduto nei termini di legge in quanto in particolare i tre serbatoi sopra richiamati e il relativo contenuto, risultavano privi della documentazione atta a comprovare l'effettivo esito positivo delle operazioni di recupero dei rifiuti;

CONSIDERATO inoltre che nessun'altra documentazione risultava pervenuta da parte di Tradebe Chimica S.r.l. entro il termine del 10/04/2024, diversamente dall'impegno preso dalla stessa Ditta in nota PG/2024/62684 del 04/04/2024;

ACCERTATO il verificarsi ripetutamente di situazioni ed elementi per i quali la normativa vigente all'art. 29-decies, comma 9, lett.b) prevede esplicitamente la sospensione dell'attività, peraltro dopo aver già avviato il procedimento di sospensione dell'attività in data 09/02/2024 con provvedimento PG/2024/26369, anche ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i. e la stessa essere stata già oggetto di sospensione volontaria, in sintesi:

- violazioni reiterate come emerso dai ripetuti accertamenti effettuati presso l'installazione da parte di Arpae APAO-ST;
- tenuta e compilazione del registro cronologico di carico/scarico dei rifiuti tardiva e imprecisa;
- Dichiarazioni Di Conformità (DDC) affette da errori materiali di varia tipologia;
- serbatoi S92-S23-S46 con presenza di “riempimenti” non corredati da Dichiarazioni di Conformità, quindi non considerabili “End of Waste”;
- eccedenza della potenzialità massima impiantistica come riscontrata per la giornata lavorativa del 28/02/2024 da Arpae Area Prevenzione Ambientale, sede di Parma nei sopralluoghi ispettivi effettuati presso l'installazione rispettivamente in data 10 e 11 aprile 2024;

PRESO ATTO delle valutazioni condotte a garanzia dell'effettiva avvenuta corretta cessazione della qualifica di rifiuto, e dell'effettiva ottemperanza a tutte le prescrizioni e condizioni dell'AIA vigente, nonché nell'interesse della sicurezza e della tutela dell'ambiente,

Arpae SAC Parma ha emesso provvedimento DET-AMB-2024-2194 del 16/04/2024 con il quale:

- **ha SOSPESO l'attività autorizzata** con atto di A.I.A. DET-AMB-2022-5085 del 05/10/2022 e ss.mm.ii. in capo alla società Tradebe Chimica S.r.l., con installazione IPPC sita in Comune di Fidenza (PR), loc. Rimale, n.59, in applicazione di quanto specificato dall'art. 29-decies, comma 9, lettera b) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., fino al termine di 45 giorni dal giorno successivo alla notifica del presente provvedimento ovvero FINO AL DOCUMENTATO E COMPLETO RISPETTO delle condizioni autorizzate e alla corretta e puntuale gestione in sicurezza dell'attività;

- ha subordinato la ripresa dell'attività alla validazione positiva da parte degli Enti competenti;
- ha disposto che, diversamente, decorso il termine definito, la sospensione sarebbe stata automaticamente prorogata, finché il gestore non dichiara di aver ottemperato agli obblighi di seguito ingiunti e risolto le inottemperanze;
- **si è ingiunto: fatte comunque salve tutte le azioni volte alla fermata in sicurezza dell'impianto, nonché al mantenimento in sicurezza delle strutture e dell'intera area, **DI SUBORDINARE la ripresa dell'attività autorizzata all'adempimento, da parte della Ditta, ai seguenti OBBLIGHI:****
 1. tutte le condizioni dell'AIA vigente. In particolare dovranno mettersi in atto tutte le azioni e misure volte al ripristino della corretta gestione e completa tracciabilità della filiera che dal rifiuto in ingresso conduce al prodotto finito che cessa la qualifica di rifiuto;
 2. tutte le condizioni già espresse nella nota Arpae SAC Parma PG/2024/0055480 del 22/03/2024, allegata al presente provvedimento quale parte integrante;
 3. andrà fornita la documentazione di cui all'impegno preso con nota acquisita al prot. PG/2024/62684 del 04/04/2024 da parte di Tradebe Chimica S.r.l.;
 4. andrà fornita la documentazione relativa agli impegni di cui ai punti 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 13), 14) e 15), aventi scadenza 30/04/2024, e ai rimanenti impegni di cui al punto 12) aventi scadenza 31/05/2024, in riferimento alla nota di Tradebe Chimica S.r.l. acquisita al prot. PG/2024/51990 del 19/03/2024 (successivamente rettificata con nota prot. PG/2024/52828 del 20/03/2024).
- Al fine di permettere la valutazione dell'ottemperanza di quanto ingiunto da parte degli Enti/Organismi competenti la Ditta dovrà inviare ad ARPAE, AUSL e Comune di Fidenza, tutta la necessaria documentazione e rendicontazione sulle attività condotte volte a dimostrare il rispetto degli obblighi.

RILEVATI I SEGUITI PROCEDURALI del provvedimento di sospensione (DET-AMB-2024-2194 del 16/04/2024), svolto tramite lo sviluppo dei lavori della Conferenza di servizi decisoria:

- in data 03/05/2024 perviene la documentazione presentata da Tradebe Chimica Srl e acquisita al prot. Arpae PG/2024/81919 e seguenti (PG/81928, PG/81938, PG/81942, PG/81948, PG/81952) del 06/05/2024;
- in data 14/05/2024 si tiene la 3^a seduta di Conferenza di servizi (convocata con nota Arpae SAC Parma PG/2024/83544 del 07/05/2024), in cui in particolare Tradebe Chimica Srl dichiara che dal punto di vista della sicurezza antincendio lo stabilimento rispetta i requisiti di sicurezza previsti dalle norme vigenti, mentre gli interventi previsti di svuotamento e riduzione della quantità di cisternette e di fusti attualmente presenti nell'edificio prefabbricato destinato a deposito (accumulatesi in assenza di turn-over durante la sospensione dell'attività), contenenti prodotti finiti, intermedi di processo, in piccola parte rifiuti, potranno solo migliorare la situazione già a norma (anche allo scopo di consentire l'ingresso e la percorribilità dei mezzi in caso di necessità di intervento, oltre che per ridurre il rischio incendio); Arpae conclude che *“ad oggi non vi siano ancora le condizioni per tale ripresa, mancando ancora le evidenze documentali atte ad assicurare la corretta modalità di gestione ed esecuzione delle attività”*, pertanto si è rimasti in attesa di documentazione integrativa da parte della Ditta relativamente a: procedure (R13, R2, Vendita) revisionate e corrette, richieste di smaltimento contenuto cisternette e fusti da svuotare, comprensivo delle modalità con cui si intende gestire il materiale ivi contenuto, che la Ditta si impegna a trasmettere entro il 31/05/2024. Tradebe dichiara che con lettera ufficiale richiederà la convocazione di un tavolo tecnico per discutere i seguenti punti, riportati a titolo esemplificativo e non esaustivo: 1. Dichiarazioni di Conformità; 2. Procedure EoW; 3. Schede EoW; 4. Limite produzione giornaliera, volumi batch, requisiti laboratorio; 5. REACH; (verbale depositato agli atti);
- in data 15/05/2024 con nota prot. PG/2024/89271 del 15/05/2024 Arpae SAC Parma chiede sopralluogo al Comando Prov.le di Parma dei Vigili del Fuoco;
- in data 27/05/2024 Tradebe Chimica Srl con nota acquisita al prot. PG/2024/96845 del 27/05/2024 chiede l'apertura di tavolo tecnico urgente per confronto riguardo le azioni (elencate nella nota della Ditta sopra citata) *“al fine di consentire il buon funzionamento nonché la sicurezza della struttura”*;
- in data 29/05/2024 si acquisisce parere del Comando Prov.le di Parma dei Vigili del Fuoco, nota prot.

8741 del 29/05/2024, al prot. Arpae PG/2024/98981 del 29/05/2024, in cui il Comando VV.F. relazione in merito all'esito del sopralluogo effettuato in data 29/05/2024 presso l'installazione in oggetto (parere depositato agli atti);

- in data 30/05/2024 si tiene il tavolo tecnico, in materia di sicurezza dell'impianto, convocato da Arpae SAC Parma con nota prot. PG/2024/97968 del 28/05/2024;

il tavolo, sulla base del parere acquisito dal Comando prov.le dei VV.F. e del parere del Comune di Fidenza, prende atto che l'attività svolta da Tradebe Chimica Srl, come accertato dal Comando dei VV.F. nel sopralluogo e con accettazione della SCIA (prot. 8789 del 30/05/2024) tramite SUAP, può dirsi conforme a quanto dichiarato nella citata S.C.I.A. antincendio del 2020 e del 2024 (CPI del 2021), con la quale è autorizzato l'esercizio di tutte le attività soggette a S.C.I.A. ad oggi svolte all'interno dello stabilimento, compreso il progetto di modifica parziale e miglioramento del parco serbatoi e cisternette (già prevista anche nell'AIA), che prevedeva la realizzazione di una tettoia sotto la quale si intende depositare alcune delle cisternette in classe A che attualmente sono all'interno del capannone e di tre nuovi serbatoi di stoccaggio, alcuni dei quali sono stati ad oggi realizzati e posizionati".

In merito al tema del laboratorio accreditato: Arpae APAO ST afferma che, le linee guida SNPA richiedono che i laboratori debbano essere accreditati ai sensi della norma ISO 17025 (anche se i singoli metodi di prova non sono tutti accreditati); mentre il percorso di certificazione della qualità ai sensi della norma ISO 9001 è da ritenersi un percorso indipendente, propedeutico alla certificazione ISO 17025, ma solo in parte sovrapponibile a quest'ultima specifica norma di settore. Il tavolo resta in attesa di ricevere da parte della Ditta una procedura che, attraverso la definizione e la validazione interna della strumentazione e delle metodologie utilizzate, garantisca la conformità del procedimento di analisi svolto dal laboratorio interno, affinché gli Enti possano esprimere le proprie valutazioni nel merito. Nel frattempo è necessario che la Ditta si affidi ad un laboratorio accreditato esterno.

Inoltre, si discutono alcuni dei punti proposti da Tradebe Chimica Srl, mentre altri vengono rimandati ad apposito tavolo tecnico successivo, in quanto esulano dai lavori della Conferenza di servizi sui seguiti procedurali della sospensione attività;

- in data 03/06/2024 Tradebe Chimica Srl presenta la documentazione concordata in 3^a seduta di Conferenza di servizi, acquisita al prot. PG/2024/101166 del 03/06/2024;
- in data 07/06/2024 perviene la documentazione trasmessa da Tradebe Chimica Srl in merito alla propria posizione riguardo la non sussistenza di obblighi normativi di accreditare il proprio laboratorio interno; acquisita al prot. PG/2024/105283 del 07/06/2024;
- in data 13/06/2024 si tiene la 4^a seduta di Conferenza di servizi (convocata con nota Arpae SAC Parma PG/2024/104483 del 06/06/2024) il cui verbale è depositato agli atti;
- in data 21/06/2024 perviene la documentazione concordata in 4^a seduta di Conferenza di servizi, trasmessa da Tradebe Chimica Srl, acquisita al prot. Arpae PG/2024/115203 del 21/06/2024);
- in data 28/06/2024 si tiene l'aggiornamento della 4^a seduta di Conferenza di servizi (convocata con nota Arpae SAC Parma PG/2024/115797 del 24/06/2024) il cui verbale è depositato agli atti;
- in data 08/07/2024 Tradebe Chimica Srl presenta la documentazione concordata in 4^a seduta di Conferenza di servizi, acquisita ai prot. PG/2024/125813 e PG/2024/125816 del 09/07/2024;
- in data 01/08/2024 Tradebe Chimica Srl trasmette documentazione acquisita al prot. PG/2024/140789 del 01/08/2024;
- a seguito di diverse richieste di proroga da parte della Ditta (PG/2024/134872 del 23/07/2024 e PG/2024/144273 del 06/08/2024) e conseguenti posticipi convocazione 5^a seduta di Conferenza da parte di Arpae SAC Parma (con note PG/2024/132946 del 19/07/2024 e PG/2024/145007 del 07/08/2024), Tradebe Chimica Srl in data 02/09/2024 fornisce l'ultima documentazione di merito, acquisita al prot. Arpae n.PG/2024/158308 del 03/09/2024, utile per le valutazioni dell'ultima seduta di Conferenza, convocata da Arpae SAC Parma con nota prot. PG/2024/160453 del 05/09/2024;
- in data 24/09/2024 si tiene la 5^a seduta di Conferenza di servizi (Verbale Allegato al presente provvedimento; firme depositate agli atti), in cui, acquisite le valutazioni degli Enti/Organi tecnici competenti sull'ultima documentazione agli atti e rilevato ancora l'esigenza di migliorare e definire con maggior attenzione alcuni elementi, "**la Conferenza dei Servizi ha convenuto di dare a Tradebe Chimica Srl la possibilità di riprendere la propria attività, sospesa con Determina dirigenziale Arpae SAC Parma n. DET-AMB-2024-2194 del 16/04/2024, alle seguenti condizioni:**

le Schede End of Waste presentate in data 02/09/2024 (acquisite al prot. Arpae PG/2024/158308 del 03/09/2024), a riscontro del superamento del periodo di sospensione dell'attività, sono il fondamento della ripresa dell'attività e vincolano in tal senso l'attività stessa in questa fase di ripresa. Esse sostituiscono, pertanto, le n. 4 "Schede tipo di prodotto finito" fornite dalla Ditta in occasione del riesame dell'AIA (documentazione integrativa acquisita al prot. Arpae PG/2021/149805 del 29/09/2021, a sua volta integrata con documentazione del 02/11/2021 relativamente all'ottemperanza alla normativa Reg. Ue "Reach")

Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento da parte della Ditta del provvedimento di revoca della sospensione dell'AIA, la Ditta dovrà fornire:

- nuove Schede di prodotto End of Waste ritenute maggiormente efficienti e calibrate rispetto alla complessità dell'attività svolta dalla Ditta;
- il Rapporto di prova relativo al Toluene;
- trasmettere nuovamente la documentazione relativa alle procedure interne, opportunamente aggiornate con la correzione dei refusi e delle incongruenze ancora presenti."

VALUTATA, inoltre, la seguente istanza di modifica non sostanziale dell'AIA:

- 25/06/2024: domanda di modifiche non sostanziali, acquisita al prot. Arpae PG/2024/117185 del 26/06/2024 presentata tramite il portale regionale dedicato, perfezionata solo in data 02/07/2024 con il versamento delle rispettive spese istruttorie, relativa a:
 1. possibilità di utilizzare i serbatoi attualmente destinati solamente allo stoccaggio del prodotto finito (serbatoi 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 43, 46, 48, 49, 51, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 67, 68, 73, 84, 97, 106, 107, 124, 125) anche per lo stoccaggio degli End of Waste (EoW) in attesa di certificazione;
 2. possibilità di trattare i rifiuti decadenti generati all'interno del proprio processo produttivo nell'ottica di soddisfare quanto previsto dalle BAT di settore;
- a fronte di richiesta pareri avanzata da Arpae SAC Parma con nota PG/2024/159337 del 04/09/2024 è pervenuta relazione tecnica da Arpae APAO-ST (nota prot. PG/2024/162233 del 09/09/2024) in cui si esprime nulla osta solo rispetto al primo punto (con prescrizioni), mentre sul secondo punto si ritiene l'istanza non valutabile in quanto carente di informazioni essenziali per poter esprimere una valutazione di merito;
- nel corso della seduta di Conferenza di servizi del 24/09/2024 Comune di Fidenza e AUSL confermano il nulla osta alla sola prima richiesta di modifica, mentre concordano nel sospendere il procedimento per quanto riguarda la seconda richiesta; nel merito quindi la decisione della Conferenza di servizi è quella di: *"Contestualmente al provvedimento di revoca della sospensione dell'attività, si approva anche l'istanza di modifica dell'AIA del 25/06/2024 di cui al prot. PG/2024/117185 del 26/06/2024 relativamente, al momento, alla sola possibilità di stoccare i prodotti EoW in attesa di certificazione entro gli stessi serbatoi dedicati agli EoW certificati, con le prescrizioni del caso, mentre in merito alla ulteriore modifica richiesta (possibilità di trattare i rifiuti decadenti), occorrerà che la Ditta fornisca la documentazione integrativa contenente le informazioni richieste al fine di consentire la valutazione dell'istanza da parte degli Enti competenti, per questa seconda parte dell'istanza i tempi istruttori vengono quindi sospesi;"* (verbale allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante);

RILEVATA, inoltre,

tutta la documentazione, volta a mantenere o ad aumentare le condizioni di sicurezza dell'installazione durante il periodo di sospensione, così come dichiarato da Tradebe Chimica S.r.l. con nota acquisita al prot. PG/2024/76684 del 24/04/2024 e successivamente ribadito anche nel corso del tavolo tecnico riunitosi in data 30/05/2024 e in ultimo nella seduta di Conferenza di Servizi del 13/06/2024 (documentazione volta al conseguente recepimento dei relativi specifici pareri dagli Enti). Si richiama di seguito :

- A. documentazione relativa agli smaltimenti di rifiuti prodotti in giacenza;
- B. lotti prodotti finiti "EoW" Acetone e Toluene (STEP 0) da avviare alla vendita;

- C. primi n°8 lotti di prodotti finiti “Thinner” (STEP 1) da avviare alla vendita;
- D. lotti di prodotti finiti “EoW” “Thinner” (STEP 2) da avviare alla vendita per i quali AUSL ha espresso parere ancora sospensivo nel corso della seduta di CdS del 24/09/2024;
- E. sottoprodotti (ancora da completare con la documentazione mancante);

Tutto ciò visto e considerato,

SI DETERMINA

preso atto quanto in premessa declinato, DI STABILIRE CHE:

1. **è revocato il provvedimento di sospensione**, emesso nei confronti di Tradebe Chimica Srl per l’installazione IPPC sito in loc. Rimale n.59 in comune di Fidenza con Determina dirigenziale Arpae SAC Parma n. DET-AMB-2024-2194 del 16/04/2024, a far data dall’emissione del presente provvedimento;

alle seguenti condizioni:

- 1.1. le n°10 Schede End of Waste presentate da Tradebe Chimica Srl in data 02/09/2024 (acquisite al prot. Arpae PG/2024/158308 del 03/09/2024 e depositate agli atti), a riscontro del superamento del periodo di sospensione dell’attività, sono il fondamento della ripresa dell’attività e vincolano in tal senso l’attività stessa della Ditta in questa fase di ripresa. Esse sostituiscono, pertanto, le n. 4 “Schede tipo di prodotto finito” fornite dalla Ditta in occasione del riesame dell’AIA (documentazione integrativa acquisita al prot. Arpae PG/2021/149805 del 29/09/2021, a sua volta integrata con documentazione del 02/11/2021 relativamente all’ottemperanza alla normativa Reg. Ue “Reach”);
- 1.2. Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento da parte della Ditta del presente provvedimento, la Ditta dovrà fornire:
 - 1.2.1. nuove Schede di prodotto End of Waste ritenute maggiormente efficienti e calibrate rispetto alla complessità dell’attività svolta dalla Ditta;
 - 1.2.2. gli allegati mancanti al documento di esenzione al Reach acquisito il 02/09/2024 (fra cui il Rapporto di prova mancante relativo al prodotto End of Waste “Toluene”) oppure indicare precisamente a quali documenti si riferiscono, fra quelli già depositati agli atti;
 - 1.2.3. la documentazione relativa alle procedure interne, opportunamente revisionate con la correzione dei refusi e delle incongruenze ancora presenti; tali procedure dovranno individuare un percorso chiaro e perfettamente allineato e rispondente ai requisiti di legge;

In questo contesto sono fatti salvi ulteriori formali aggiornamenti di questo provvedimento da parte dell’Autorità competente che potrebbero rendersi necessari nel primo periodo di ripresa dell’attività.

2. **di APPROVARE** la prima modifica proposta nella domanda di modifica non sostanziale dell’AIA del 25/06/2024, di cui al prot. PG/2024/117185 del 26/06/2024 relativamente alla sola possibilità di stoccare i prodotti EoW in attesa di certificazione entro gli stessi serbatoi dedicati agli EoW certificati, alle seguenti prescrizioni:
 - 2.1. per renderne immediatamente evidente il contenuto, ogni singolo serbatoio dovrà essere chiaramente identificato con apposita cartellonistica (indicante il nome del prodotto finito “End of Waste” e se trattasi di EoW in attesa di certificazione o già certificato);
 - 2.2. richiamando i passaggi dichiarati dalla Ditta: *“...in caso contrario il materiale verrà reinserito all’interno del processo di recupero in analogia a quanto previsto per gli intermedi di produzione...”* (pag.7/20) e *“...Se le tempistiche di stoccaggio lo renderanno necessario si procederà a prelevare un nuovo campione al fine di confermare che le specifiche del prodotto non siano variate durante il periodo di conservazione. In caso di non conformità si procederà a riprocessare l’intero lotto...”* (pag.8/20) si ritiene, anche in conformità a quanto previsto al punto

5.6.1 della Linea Guida SNPA n. 41/2022, che la mancanza di conformità ai criteri di cessazione della qualifica di rifiuto comporti l'obbligo di gestire il prodotto del trattamento come un rifiuto ai sensi della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

3. richiamate le “Linee guida SNPA n.41/2022 per l'applicazione delle disciplina End of Waste”, in attesa che apposito tavolo tecnico, con il contributo della Direzione tecnica di Arpae, approfondisca e valuti in definitiva la posizione della Ditta esposta con nota acquisita al prot. PG/2024/105283 del 07/062024, è necessario che la Ditta si affidi ad un laboratorio che risponda alle caratteristiche e condizioni definite dai disposti di legge e dalle LG SNPA;
4. sono fatte salve tutte le condizioni dell'AIA vigente (DET-AMB-2022-5085 del 05/10/2022 smi) non modificate dal presente provvedimento.

SI INFORMA:

che il presente atto viene trasmesso alla Società, ad Arpae Area Prevenzione Ambientale sede di Parma, AUSL Distretto di Fidenza SISP e SPSAL, Comune di Fidenza e al Comando Prov.le di Parma dei Vigili del Fuoco, per quanto di rispettiva competenza;

SI INFORMA ALTRESI' CHE:

- ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma si riserverà ogni ulteriore atto che si rendesse necessario anche a seguito degli ulteriori accertamenti che verranno predisposti;
- l'Autorità competente di questo procedimento amministrativo di sospensione dell'attività della Ditta Tradebe Chimica S.r.l. di cui all'oggetto è ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma;
- il Responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.sa Beatrice Anelli;
- è possibile esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura di cui all'oggetto, ai sensi della Legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- è possibile prendere visione degli atti presso ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, P.le della Pace, 1 - 43121 Parma;

SI FA PRESENTE alla società Tradebe Chimica S.r.l. che contro il presente provvedimento potrà proporre ricorso giurisdizionale entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione dell'atto impugnato o della sua effettiva conoscenza, ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o potrà fare ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla ricezione dello stesso ai sensi della normativa vigente.

Sinadoc 8663/2024

Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

**Conferenza di Servizi decisoria - modalità sincrona e forma simultanea e videoconferenza
ai sensi della L.241/90 e s.m.i., artt. 14 comma 2 e 14-ter**

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 e smi, parte II, tit. III-bis, art.29-decies, comma 9 e L.R. 21/04 mod. da L.R. 9/2015 - AIA (DET-AMB-2022-5085 del 05/10/2022 e ss.mm.ii.) - **Provvedimento di Sospensione DET-AMB-2024-2194 del 16/04/2024 - seguiti procedurali**

Ditta: Tradebe Chimica Srl - installazione IPPC Fraz. Rimale n.59, FIDENZA (PR)

Verbale seduta del 24 settembre 2024 (5^a seduta)

Oggi martedì 24 settembre 2024, presso la sede di Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma sito in P.le della Pace n° 1, Parma è stata convocata dalla stessa Arpae SAC di Parma, la quinta seduta della Conferenza di Servizi indetta (ai sensi dell'art. 14 comma 2, 14-ter della L. 241/90 e s.m.i.) in particolare in merito agli esiti procedurali del provvedimento di Diffida emesso da SAC Parma con nota prot. PG/2024/26369 del 09/02/2024, e successivo provvedimento di Sospensione attività DET-AMB-2024-2194 del 16/04/2024.

Sono stati convocati con nota di Arpae SAC Parma PG/2024/135708 del 24/07/2024, e successiva nota di posticipo, su richiesta della Ditta, prot. PG/2024/160453 del 05/09/2024, per tutti gli aspetti di specifica competenza:

Comune di Fidenza
A.U.S.L. – Distretto di Fidenza - Servizio S.I.P., S.P.S.A.L.
Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest, sede di Parma
Comando Prov.le di Parma dei Vigili del Fuoco
la Ditta: Tradebe Chimica Srl

Sono presenti:

ARPAE: - Servizio Autorizzazioni e Concessioni Parma	Paolo Maroli, Beatrice Anelli, Giovanni Maria Simonetti, Alessandra Arenga
- Area Prevenzione Ambientale Ovest, Serv. Terr.le di Parma	Alessandra Copelli, Giovanni Saglia, Cristina Bazzini, Cristina Marconi
Comune di Fidenza	Alberto Gilioli, Marianna Sandei
A.U.S.L. – Distretto di Fidenza - Servizio S.I.P., S.P.S.A.L	Lucia Reverberi, Paolo Saccani
Tradebe Chimica Srl	Alessandro Paone, Oscar Creixell, Josep Creixell, Jorge Torrens, Alejandro Gazulla, Armando Zambrano, Conrad Sala, Daniele Salata, <i>accompagnati da</i> Avv. Francesca Bonino, <i>e dai consulenti</i> Enrichetta Lupo, Emanuele Ziliani, Simone Gregorio (<i>New Consult Ambiente</i>), Chiara Marelli, Silvia Ostinelli (<i>Team Mastery</i>)

Risulta assente il rappresentante del Comando Prov.le di Parma dei Vigili del Fuoco, e nulla ha comunicato nel merito.

La seduta ha inizio alle ore 11.10.

Arpae SAC Parma apre i lavori.

Premette che la presente 5^a seduta di Conferenza dei Servizi, inerente i seguiti procedurali della sospensione dell'attività emessa in data 16/04/2024, era stata inizialmente fissata, al termine della 4^a seduta (tenutasi il 28/06/2024), per il giorno 23/07/2024, ma è stata poi rinviata alla data odierna a seguito delle due richieste di proroga pervenute dalla Ditta, e in seguito alla ricezione della documentazione presentata da Tradebe Chimica Srl in data 02/09/2024, acquisita al prot. Arpae PG/2024/158308 del 03/09/2024, allo scopo di valutare, da parte degli Enti competenti, se fosse nelle condizioni di superare il provvedimento di sospensione emesso.

Visionata dunque la documentazione fornita dalla Ditta, prima di passarne in rassegna i contenuti e valutarne l'adeguatezza, si chiede preliminarmente a Tradebe Chimica Srl come intenda procedere e su quali presupposti intenda fondare la ripresa dell'attività, anche in considerazione della complessiva documentazione inviata fino ad oggi all'attenzione della CDS, fermo restando la necessità di rispettare i disposti dell'AIA vigente.

Tradebe Chimica Srl (O. Creixell)

si ritiene che con la documentazione presentata in data 02/09/2024 si sia data completa risposta alle condizioni e alle prescrizioni definite dagli Enti ai fini della ripartenza dell'attività. L'intenzione dell'azienda è di ripartire in maniera particolarmente cautelativa, poiché si è consapevoli dei rischi che si corrono qualora dovessero verificarsi eventuali ulteriori non conformità o errori significativi nello svolgimento dell'attività. E' inteso che i prodotti *EoW* che usciranno dall'impianto saranno conformi alle ultime schede *EoW* fornite per Acetone, Toluene e Thinner (n° 8 lotti). Si è lavorato pertanto, anche con il supporto dei nuovi consulenti di cui si è scelto di avvalersi, affinché la documentazione trasmessa relativamente a questi prodotti rispondesse esattamente a quanto richiesto dagli Enti.

Inoltre in data 25 giugno 2024 è stata presentata una istanza di modifica non sostanziale dell'AIA contenente due richieste piuttosto rilevanti per l'attività: la prima riguarda la possibilità di stoccare i prodotti *EoW* in attesa di certificazione entro gli stessi serbatoi dedicati agli *EoW* certificati (esigenza che si rende particolarmente necessaria dal momento che la Ditta, come già ampiamente discusso, si rivolge attualmente a laboratorio esterno per l'effettuazione delle analisi, con conseguenti tempi di attesa maggiori rispetto a quelli che si avrebbero se le analisi fossero svolte da laboratorio interno), e la seconda riguarda invece la possibilità di trattare, riprocessandoli, i rifiuti decadenti generati all'interno del proprio processo produttivo.

Tradebe Chimica Srl (A. Paone)

l'azienda, a seguito di tutto quanto emerso negli incontri tenutisi fino ad oggi, e ai fini della ripartenza, ha condotto una completa revisione di tutto il processo produttivo, sulla base dei rilievi e delle indicazioni puntualmente fornite dalla Conferenza, e al contempo riservandosi di rivedere e aggiornare continuamente tale processo in corso d'opera, nell'ottica del continuo miglioramento dell'efficienza dello stesso, ed è proprio a tale fine che sono state richieste anche le due modifiche dell'AIA sopra descritte.

Tradebe Chimica Srl (E. Lupo - New Consult Ambiente)

la società ha colto i suggerimenti espressi dagli Enti e ha ritenuto opportuno avvalersi di professionisti e figure specifiche di settore che fossero in grado di seguire le procedure e le complesse modalità operative con cui l'azienda svolge la sua attività. E' evidente dunque l'impegno finora profuso non solo ai fini della

ripartenza, ma anche ai fini dell'ottimizzazione e del miglioramento del processo che si intende mettere in atto.

Arpae SAC Parma

si prende atto di quanto dichiarato dalla Ditta in merito, in particolare, all'intenzione di ripartire con estrema cautela, ed in maniera ben ponderata e attenta, tuttavia è importante che la Ditta faccia comprendere chiaramente alla CDS da quali presupposti iniziali si fonderebbe la ripartenza dell'attività.

Entrando nel merito della documentazione fornita dalla Ditta, si dà la parola agli Enti per le valutazioni di merito.

AUSL (L. Reverberi)

in merito alla "Relazione sull'esenzione dalla registrazione REACH per solventi recuperati e sugli obblighi di cui agli articoli 40 e 45 CLP", essa contiene rimandi a certificati di analisi che non risulta siano stati allegati, ed inoltre non risulta sia stato trasmesso il Rapporto di prova relativo al Toluene, né pare siano presenti, nei certificati relativi ai Thinner, le altre impurezze (esenti da registrazione).

Tradebe Chimica Srl (Silvia Ostinelli - Team Mastery)

è stata fatta presente alla Ditta la mancanza del Rapporto di prova relativo al Toluene, che è stato quindi richiesto. Sarà fornito il report aggiornato con l'inserimento dei dati mancanti e l'integrazione della documentazione laddove mancante.

Arpae SAC Parma

chiede alla Ditta perché non siano state fornite ai consulenti di *Team Mastery* le analisi relative al Toluene.

Tradebe Chimica Srl (A. Paone)

spiega che non c'è stato tempo sufficiente per effettuare le analisi entro i termini in cui è stata trasmessa la documentazione.

Arpae SAC Parma

per quanto concerne invece le schede *EoW* fornite relative ad Acetone, Toluene e n°8 Thinner, si rileva che esse corrispondano alle schede già precedentemente trasmesse e oggetto di specifici nulla osta rilasciati da Arpae (sulla base dei pareri recepiti), a supporto del mantenimento delle condizioni di sicurezza del sito durante la fase di sospensione dell'attività; esse sono dunque molto contestualizzate rispetto ai lotti cui puntualmente si riferiscono, mediante la definizione di range piuttosto restrittivi, pertanto si chiede se la Ditta abbia intenzione di fare riferimento esclusivamente a queste schede, e ai dati qualitativi in esse contenuti, per tutti gli *EoW* che si intende produrre, che dovranno dunque presentare caratteristiche qualitative molto simili, vincolando conseguentemente in tal senso la propria attività.

Tradebe Chimica Srl (A. Paone - O. Creixell)

il contenuto informativo delle schede *EoW* sarà del tutto analogo a quello delle schede presentate: esse saranno utilizzate come modello per tutti i diversi lotti che saranno prodotti, e ogni qualvolta sarà prodotto un *End of Waste* con caratteristiche diverse da quelle in quest'ultima documentazione presentate, in quanto già approvate dagli Enti, sarà richiesto nuovo specifico nulla osta. Si ricorda che la Ditta aveva presentato nel passato (luglio) delle Schede *EoW* più "ampie" al fine di potere operare in modo più efficiente, ma tali schede non hanno ricevuto l'approvazione degli Enti. Questo è il motivo per cui la Ditta si è vista costretta a presentare delle Schede *EoW* molto più stringenti e, di conseguenza, a chiedere il nulla osta per ogni singolo

lotto (finché non siano concordate delle Schede EoW più "ampie"), al fine di potere fare ripartire l'attività con la revoca della sospensione.

Tradebe Chimica Srl (E. Lupo - New Consult Ambiente)

era stato chiesto che la Ditta presentasse le Schede *End of Waste* dei prodotti finiti abitualmente o più frequentemente prodotti, e pertanto si sono fornite dette Schede. Qualora venisse prodotto un *EoW* avente caratteristiche qualitative diverse dagli *EoW* utilizzati a modello per la redazione di queste Schede, e che dunque non rientrasse nei parametri in esse previsti, la Ditta provvederà a redigere una specifica Scheda di prodotto *End of Waste* il più dettagliata possibile, sulla base di questi modelli, acquisiti e valutati dalla Conferenza di servizi, a seconda della categoria di prodotto, per caratterizzare lo stesso e per accompagnare il lotto in uscita, come prescritto al punto 14 dell'AIA vigente.

Arpae SAC Parma

in merito a quanto affermato dalla Ditta, sulle precedenti schede EoW presentate e sul fatto di essere state approvate dagli Enti, spiace come Enti dover ancora constatare di non essere stati compresi sui rilievi ed evidenze segnalati. Risulta anche abbastanza strano che solo queste schede fornite con quest'ultima documentazione rappresentino i prodotti finiti abitualmente o più frequentemente prodotti dalla Ditta, se poi si considera che sarebbe ancora in corso almeno la valutazione di altre 8 diverse schede EoW, denominate come facenti parte dello Step 2 dei nulla osta in condizioni di mantenimento della sicurezza del sito. Si rileva inoltre che richiedere e aspettare il nulla osta degli Enti ogni qualvolta vi sia la produzione di un nuovo *EoW*, avente caratteristiche diverse da quelle riportate nelle schede già validate, potrebbe voler dire, per la Ditta, un prolungarsi delle tempistiche per l'uscita dei prodotti: si chiede quindi di valutare attentamente se si ritiene che questo approccio possa essere sostenibile ai fini gestionali e aziendali.

Tradebe Chimica Srl (A. Paone)

senz'altro si ritiene che le schede in esame, presentate in data 02/09/2024, siano efficaci nella definizione qualitativa e puntuale del singolo lotto EoW prodotto, ma non possono dirsi efficienti in termini di ottimizzazione del processo aziendale, poiché non sono applicabili indiscriminatamente alla maggior parte dei prodotti risultanti dall'attività di Tradebe. D'altra parte, le 4 schede modello precedentemente presentate e approvate dagli Enti, in occasione del riesame dell'AIA, si sono rivelate ugualmente inefficaci perché non rappresentano in modo adeguato i prodotti abituali del processo della Tradebe.

Tradebe Chimica Srl (O. Creixell)

si è consapevoli che la continua richiesta e attesa del nulla osta da parte degli Enti è contro l'interesse economico dell'azienda, tuttavia si fa presente che già attualmente le tempistiche sono dilatate a causa dell'attesa dell'esito delle analisi, svolte da laboratorio esterno. Pertanto questo al momento è da considerarsi il percorso iniziale di ripresa attività scelto dall'Azienda; per questo motivo si accetta di appoggiarsi ad un laboratorio esterno per l'accreditamento delle analisi dei fine vita rifiuto per un tempo di due mesi solari dalla data della ripartenza, durante lo svolgimento del tavolo tecnico e si arriva a una decisione ferma con gli Enti di controllo sulla necessità o meno di accreditamento del laboratorio interno.

Arpae ST

Le nuove Schede trasmesse per i Thinner presentano dei range di applicabilità oltremodo restrittivi, si può dire coincidenti con l'incertezza analitica della misurazione.

Si suggerisce di fare un'indagine sui lotti di Thinner prodotti negli scorsi anni, al fine di individuare delle macro categorie sulla base delle quali elaborare delle schede *EoW* modello, relative a 4-5 tipologie di Thinner.

Tradebe Chimica Srl (J. Torrens - O. Creixell)

in questa fase si è ritenuto che, per rispondere alle specifiche richieste degli Enti ai fini del superamento del provvedimento di sospensione dell'attività, fosse opportuno fornire delle Schede EoW maggiormente dettagliate e specifiche. Tuttavia, si propone di semplificare tali Schede individuando 5 schede modello, corrispondenti a 5 famiglie principali di Thinner, cui la Ditta sta già lavorando, più generiche e flessibili, su cui basare la propria attività, superata la prima fase di ripresa, e che si ritiene infatti di presentare a seguito della ripartenza. Nella Scheda EoW non dovrebbero essere incluse le indicazioni di pericolo, poiché tutte queste sono già identificate nella SDS (Scheda di Sicurezza).

Arpae SAC

sarebbe stato più opportuno che questi modelli fossero presentati già in questa fase, così da consentire agli Enti di autorizzare l'eventuale ripartenza dell'attività già prevedendone l'utilizzo, in linea con l'indirizzo aziendale.

La conferenza dei servizi prende atto della posizione della Ditta sulle schede EoW da utilizzarsi in questa prima fase di ripresa dell'attività.

Viene lasciata la parola ad Arpae ST per le proprie valutazioni in merito alla ulteriore documentazione trasmessa da Tradebe (modello di Dichiarazione di conformità, procedure, etc.).

Arpae ST

il modello di Dichiarazione di conformità è stato ripristinato secondo le indicazioni Arpae/Ausl, e pertanto può ritenersi accettabile.

Nel merito delle procedure, invece, si rileva che nonostante si siano già più volte, nel corso delle precedenti sedute di Conferenza, valutate le numerose revisioni fornite dalla Ditta, ancora nella documentazione trasmessa in data 02/09/2024 si rilevano diversi refusi, elementi poco chiari o non del tutto lineari ai disposti normativi, e pertanto esse non possono ancora ritenersi sostenibili. In particolare per quanto riguarda la procedura relativa alla gestione dei Sottoprodotti, si rilevano diverse imprecisioni ed inesattezze. Occorre che le procedure elaborate dalla Ditta indichino un percorso chiaro e perfettamente allineato e rispondente ai requisiti di legge.

AUSL (L. Reverberi)

nel merito delle procedure, occorre che siano rivisti anche i passaggi in cui si fa riferimento a CLP e REACH, su cui pure si è rilevata qualche imprecisione.

Tradebe Chimica Srl (A. Paone)

si impegna a fornire detti documenti opportunamente rivisti e aggiornati e chiede che a valle della ripresa attività vi sia la possibilità di incontrare gli Enti per concludere i rimanenti punti aperti, tra i quali il laboratorio accreditato e le schede EoW.

Arpae SAC

per quanto riguarda l'istanza di modifica non sostanziale presentata in data 25/06/2024, precedentemente accennata, e relativa a:

- la possibilità di stoccare i prodotti EoW in attesa di certificazione entro gli stessi serbatoi dedicati agli EoW certificati;
- la possibilità di trattare i rifiuti decadenti generati all'interno del proprio processo produttivo;

si è recepito il parere favorevole con prescrizioni di Arpae APAO-ST (prot. n. PG/2024/162233 del 09/09/2024) in merito al primo punto, mentre in merito al secondo punto l'istanza si ritiene non valutabile in quanto carente di informazioni essenziali per poter esprimere una valutazione di merito, trattandosi di un'operazione di recupero rientrate in quelle definite "caso per caso".

Arpae ST

si specifica che ai fini della valutabilità del secondo punto dell'istanza, è necessario che essa sia opportunamente integrata con ulteriori elementi conoscitivi, es. devono essere indicati i codici EER attribuiti ai rifiuti che si intende trattare (EER 19.xx.xx), le caratteristiche chimico fisiche degli stessi (non limitabili al semplice enunciato "teste e code di distillazione"), la tipologia dei prodotti che saranno ottenuti, le modalità e le tempistiche di gestione con particolare riferimento alla distinzione dei rifiuti prodotti da avviarsi allo smaltimento presso ditte terze, ai contenitori deputati al loro deposito temporaneo, ecc.

AUSL e Comune di Fidenza

nel merito dell'istanza di modifica non sostanziale presentata dalla Ditta in data 25/06/2024, si prende atto e si rilascia una valutazione favorevole sul primo punto cioè sulla possibilità di stoccare i prodotti EoW in attesa di certificazione entro gli stessi serbatoi dedicati agli EoW certificati; mentre per la seconda parte di richiesta si concorda con quanto rilevato da Arpae.

La Conferenza di Servizi sospende temporaneamente i lavori alle ore 13:10, per consentire una breve consultazione da parte degli Enti (Arpae SAC, Arpae APAO-ST, Comune e AUSL).

La riunione si riapre in plenaria (rappresentanti Ditta ed Enti) alle ore 13:35.

La Conferenza dei Servizi ha convenuto di dare a Tradebe Chimica Srl la possibilità di riprendere la propria attività, sospesa con Determina dirigenziale Arpae SAC Parma n. DET-AMB-2024-2194 del 16/04/2024, alle seguenti condizioni:

le Schede End of Waste presentate in data 02/09/2024 (acquisite al prot. Arpae PG/2024/158308 del 03/09/2024), a riscontro del superamento del periodo di sospensione dell'attività, sono il fondamento della ripresa dell'attività e vincolano in tal senso l'attività stessa in questa fase di ripresa. Esse sostituiscono, pertanto, le n. 4 "Schede tipo di prodotto finito" fornite dalla Ditta in occasione del riesame dell'AIA (documentazione integrativa acquisita al prot. Arpae PG/2021/149805 del 29/09/2021, a sua volta integrata con documentazione del 02/11/2021 relativamente all'ottemperanza alla normativa Reg. Ue "Reach")

Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento da parte della Ditta del provvedimento di revoca della sospensione dell'AIA, la Ditta dovrà fornire:

- nuove Schede di prodotto End of Waste ritenute maggiormente efficienti e calibrate rispetto alla complessità dell'attività svolta dalla Ditta;
- il Rapporto di prova relativo al Toluene;
- trasmettere nuovamente la documentazione relativa alle procedure interne, opportunamente aggiornate con la correzione dei refusi e delle incongruenze ancora presenti.

Contestualmente al provvedimento di revoca della sospensione dell'attività, si approva anche l'istanza di modifica dell'AIA del 25/06/2024 di cui al prot. PG/2024/117185 del 26/06/2024 relativamente, al momento,

alla sola possibilità di stoccare i prodotti EoW in attesa di certificazione entro gli stessi serbatoi dedicati agli EoW certificati, con le prescrizioni del caso, mentre in merito alla ulteriore modifica richiesta (possibilità di trattare i rifiuti decadenti), occorrerà che la Ditta fornisca la documentazione integrativa contenente le informazioni richieste al fine di consentire la valutazione dell'istanza da parte degli Enti competenti, per questa seconda parte dell'istanza i tempi istruttori vengono quindi sospesi.

In ultimo, rileva che non risulta ad oggi pervenuta la richiesta di archiviazione dell'istanza di modifica non sostanziale presentata a novembre 2023, né risulta pervenuto un adeguato riscontro a quanto richiesto dagli Enti (rif. nota Arpae SAC Parma prot. PG/2024/141516 del 01/08/2024) riguardo ai n.8 lotti End of Waste "Thinner" relativi allo STEP 2 (trasmessi dalla Ditta con doc. prot. PG/2024/137669 del 26/07/2024, e successiva documentazione integrativa trasmessa in data 02/09/2024, prot. Arpae n. PG/2024/157442).

AUSL (L. Reverberi)

In merito alla documentazione pervenuta in data 2 settembre 2024 "I010_riscontro alla Comunicazione Prot. 141347_AUSL - conformità lotti End of Waste "Thinner"", con riferimento alla richiesta effettuata a suo tempo di produrre la determinazione analitica della percentuale di acqua, rileva che i certificati di analisi presentati contengono analisi effettuate in parte da laboratorio esterno e in parte da laboratorio interno, in particolare il contenuto di acqua è stato effettuato da laboratorio interno, inoltre tali certificati non risultano firmati e pertanto non possono ritenersi validi; rileva ancora una carenza di informazioni nelle Schede dei Dati di Sicurezza in particolare nella Sezione 9 in cui non è chiaro se alcuni dei dati riportati si riferiscano alle miscele in quanto tali o ad un singolo componente delle stesse.

Tradebe Chimica Srl (Silvia Ostinelli - Team Mastery)

i dati chimico-fisici riportati si riferiscono alla miscela in quanto tale o ad una sostanza presente nel prodotto. Tuttavia, anche leggendo l'Allegato II del REACH, è chiaro che, se non viene specificato nulla a riguardo, i dati sono da considerarsi come riferiti alla miscela in quanto tale.

Tradebe Chimica

ci si impegna a fornire la documentazione richiesta entro i termini stabiliti dalla Conferenza e, dal momento in cui sarà autorizzata la ripresa dell'attività, a rispettare pedissequamente quanto prescritto nell'AIA. In particolare si concorda che i lotti di EoW prodotti dovranno dunque presentare le caratteristiche qualitative definite dalle Schede fornite con documentazione del 02/09/2024 recepite al prot. ARPAE PG/2024/158308 del 03/09/2024. Laddove venga prodotto un EoW avente caratteristiche qualitative diverse, e dunque non rientrante nei parametri delle schede EoW ritenute a fondamento della ripresa, la Ditta non potrà che redigere una specifica Scheda di prodotto End of Waste, che sottoporrà preventivamente alla valutazione degli Enti preposti, consapevoli delle tempistiche conseguenti e della necessità di pervenire quanto prima ad una migliore identificazione di Schede EoW più efficienti e rappresentative della completa nostra produzione.

Non essendovi ulteriori interventi, la seduta si chiude alle ore 13.45.

ENTE	RAPPRESENTANTE	FIRMA
Arpae	Paolo Maroli	FIRMA depositata agli atti
Comune di Fidenza	Alberto Gilioli	FIRMA depositata agli atti

A.U.S.L. – Distretto di Fidenza	Lucia Reverberi	FIRMA depositata agli atti
Tradebe Chimica Srl	Alessandro Paone	FIRMA depositata agli atti

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.